

**OSSERVA**

All'udienza di prima comparizione, ex art. 702-bis c.p.c., il ricorrente ha richiesto disporsi la conversione del rito, da sommario ad ordinario, e la parte resistente non si è opposta.

Lo *switch* procedimentale in materia di rito sommario è regolato dall'art. 702-ter comma III c.p.c. dove si prevede che "*se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183*". Stando al dato letterale, la norma consentirebbe la conversione solo su impulso del giudice e in presenza di una complessità istruttoria che sconsiglia le forme sommarie; non l'ammetterebbe, allora, in caso di accordo delle parti in tal senso o su richiesta dell'attore in assenza di contestazioni del convenuto.

Secondo questo Tribunale, nel caso di specie, lo *switch* procedimentale può comunque essere disposto. La norma ex art. 702-ter comma III c.p.c., infatti, circoscrive e limita il potere di conversione ex officio del giudice e non anche l'autonomia delle parti nella adozione di un modello decisorio piuttosto che un altro. In altri termini, prima della pronuncia del giudice sulle prove, i litiganti conservano la facoltà di "negoziare" il rito (da sommario ad ordinario) atteso che il procedimento ex artt. 702-bis e ss. costituisce un *minus* rispetto al rito ex artt. 183 e ss., quanto meno relativamente ai poteri difensivi (v. artt. 183 comma VI c.p.c.; 189, 190 c.p.c.; etc.).

In particolare, al ricorrente va riconosciuto un vero e proprio *jus poenitendi* rispetto al rito prescelto (sommario anziché ordinario), tenuto conto dell'esigenza sostanziale di tutelare il diritto e non lo strumento che tende a soddisfarlo.

Per i motivi sin qui esposti, va disposta la conversione del rito e fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. Va anche ordinato alla parte attrice di provvedere alla regolarizzazione fiscale degli atti. Essendovi stata chiamata del terzo, utile alla causa poiché connessa per causa di garanzia, deve anche provvedersi ex art. 269 c.p.c.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Varese, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, non definendo la controversia, ai sensi dell'art. 702-ter, comma III, c.p.c.

**DISPONE**

la conversione del rito e, per l'effetto,

**AUTORIZZA**

la chiamata in causa del terzo a cura del convenuto: al terzo gli atti giudiziari introduttivi, il verbale di prima udienza e l'odierna ordinanza, devono essere notificati con la vocatio in ius entro il 30 giugno 2011.

**FISSA**

l'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 6 dicembre 2011 ore 9.50

**ONERA**

parte attrice di provvedere alla regolarizzazione fiscale degli atti  
**MANDA** alla cancelleria per i provvedimenti di competenza e per le comunicazioni

**Varese li 4 aprile 2011**

**Il giudice**  
**DOTT. GIUSEPPE BUFFONE**